

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6746

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAONARA

Istituzione del servizio civile nazionale

Presentata il 9 febbraio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 12 gennaio 1999 la Fondazione Emanuela Zancan — Centro studi e formazione sociale — ha illustrato il testo di una proposta di legge qui ripresa con testo di riflessione e discussione, corredandola da un articolato studio di Emanuele Rossi e Francesco Dal Canto. In esso tra l'altro leggiamo:

«A seguito della ipotizzata riforma della leva secondo la proposta governativa (ottobre-novembre 1999) anche la Fondazione Zancan illustra ora una proposta di legge per l'istituzione del servizio civile nazionale. Scopo di tale proposta è l'istituzione e la regolamentazione del servizio civile in assenza dell'obbligo di prestare il servizio militare. Vi è da osservare infatti che sia la legge n. 772 del 1972 che la successiva legge n. 230 del 1998 concepivano il servizio civile come prestazione alternativa (o perlomeno sostitutiva) del-

l'obbligo di prestare il servizio militare (secondo quanto stabilisce l'articolo 1 della legge n. 230): venendo meno — di fatto — quest'ultimo, occorre che il servizio civile ripensi e riprogetti se stesso, spettando al legislatore creare le condizioni per non disperdere un patrimonio di idee e di energie che in questi anni si sono affermate.

Secondo la proposta che si è ideata il servizio civile avrebbe natura volontaria nella normalità dei casi (parallelamente alla volontarietà che verrebbe a caratterizzare il servizio militare) ed obbligatoria in ipotesi eccezionali (“in caso di gravi calamità”, da individuare con legge da parte del Parlamento).

La prestazione di tale servizio verrebbe incentivata, secondo la proposta, con la previsione di misure di natura economica e lavorativa in certa misura analoghe a

quelle previste dal disegno di legge governativo nel caso di prestazione del servizio militare volontario.

Il fondamento costituzionale di tale previsione è evidentemente diverso da quello che aveva giustificato la disciplina del servizio civile alternativo al servizio militare, sebbene almeno in parte i due coincidano.

La coincidenza è rappresentata dal principio di cui al primo comma dell'articolo 52 della Costituzione anche se non più espressione di una scelta di obiezione di coscienza, infatti, il servizio civile rappresenta comunque un modo di adempiere al "sacro dovere di difendere la patria" come sopra intesa: per questo l'articolo 1 della proposta fa esplicito riferimento a tale dovere, volendone rappresentare una modalità di attuazione.

L'altro principio costituzionale richiamato a fondamento dell'introduzione del servizio civile è quello della solidarietà, come enunciato dall'articolo 2 della Costituzione e specificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza del 28 febbraio 1992, n. 75, la Consulta ha riconosciuto che il principio della solidarietà sociale è "posto dalla Costituzione tra i valori fondati dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'articolo 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente". In quanto tale, esso può giustificare la previsione di forme di incentivazione a favore di soggetti che dedichino un breve periodo della propria vita ad esercitare in modo particolare ed intenso la solidarietà nei confronti degli altri, ed in particolare di coloro che si trovano in situazioni di necessità e bisogno.

Va infine ricordato come ulteriori motivi in ordine all'introduzione del servizio civile possano trarsi, sempre sul piano costituzionale, dall'articolo 4 della Carta fondamentale, secondo comma: al riguardo, un insigne costituzionalista ha ritenuto tale riferimento "particolarmente efficace nello spiegare che la solidarietà possa identificarsi con un impegno lavorativo prestato

gratuitamente per cercare di contribuire alla realizzazione di uno dei fini indicati dalla Costituzione come degni e doverosi" (De Siervo, *Obiezione di coscienza e servizio civile tra principi costituzionali riforme legislative*, in *L'obiezione di coscienza ed il servizio civile ad una svolta*, Quaderni di *Vita sociale*, 1997, 227).

Con lo svolgimento del servizio civile tutti i giovani potrebbero contribuire a realizzare alcuni dei fini che la Costituzione pone come obiettivi da raggiungere: tra questi possono ricordarsi quello generale indicato dal secondo comma dell'articolo 3 (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini), ma anche alcuni più specifici, legati all'ambito nel quale il soggetto andrebbe ad operare. Tra questi, ad esempio, lo sviluppo della cultura, la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (articolo 9); l'educazione alla pace ed alla ricerca di forme di soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi alla guerra (articolo 11, ma anche articoli 13, 17 e 18).

Coerentemente con tali finalità e presupposti costituzionali, la proposta in questione individua una serie di ambiti operativi nei quali il servizio civile potrebbe realizzarsi: in primo luogo la protezione civile e la tutela dell'ambiente, settore nel quale un accorto e coordinato impiego di giovani potrebbe evitare il realizzarsi di incidenti ed eventi catastrofici, con evidente salvaguardia in primo luogo di vite e di condizioni di salute delle persone, ma anche di risparmio per le casse dello Stato. Tra gli altri ambiti operativi vengono indicati l'assistenza e la promozione umana, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale del Paese, ed altresì la cooperazione e la solidarietà internazionale al fine di difendere e realizzare la pace, anche mediante partecipazione a missioni ed operazioni di *peace-keeping*.

Da segnalare inoltre la possibilità, in parte già prevista dalla legge n. 230 del 1998, di svolgere il servizio civile all'estero, e precisamente in uno dei Paesi del-

l'Unione europea; presso enti ed istituzioni operanti in Paesi non europei a favore delle comunità italiane colà residenti; ed infine in uno dei Paesi in via di sviluppo sulla base della normativa vigente.

Passando ad esaminare i profili specifici della proposta, occorre premettere che molte delle previsioni che riguardano gli aspetti soggettivi della presente disciplina sono state decise, a fronte della relativa vicinanza tra le due normative, tenendo conto delle scelte compiute dal Governo nel disegno di legge di riforma della leva, anche al fine di non incorrere, in caso di approvazione di entrambi i testi, in possibili rilievi di incostituzionalità in riferimento al principio di uguaglianza.

I soggetti ammessi a prestare il servizio civile volontario sono uomini e donne di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni, i quali potranno inoltrare le proprie richieste alla richiamata Agenzia nazionale per il servizio civile. Tali domande potranno essere respinte soltanto ove eccedenti rispetto al fabbisogno, prevedendosi altresì, nel caso in cui l'Agenzia non risponda entro il breve termine di tre mesi, il meccanismo del silenzio-accoglimento.

Le domande potranno essere corredate con una serie di indicazioni relative all'area vocazionale, al settore di impiego nonché alla regione e all'ente ove il richiedente vorrebbe prestare il proprio servizio; tali preferenze, nei limiti delle possibilità oggettive di impiego, dovranno essere assecondate dall'Agenzia, la quale è inoltre tenuta a provvedere alla assegnazione entro un termine che il Governo è chiamato a definire, e comunque non superiore a sei mesi dall'accoglimento della domanda. Come si vede, quindi, viene prevista una procedura piuttosto rapida, in conformità, del resto, ad una scelta che l'ordinamento aveva già in buona parte accolto nella legge di riforma dell'obiezione di coscienza.

Il servizio civile volontario avrà la durata di dodici mesi (prorogabili fino a ventiquattro), corrispondente, per inciso, al periodo di ferma minima dei militari volontari secondo la proposta governativa. All'interno di tale periodo, inoltre, almeno un mese viene riservato alle attività di

formazione del volontario, la disciplina del cui concreto svolgimento viene demandata al Governo.

Per quanto riguarda il rapporto che si verrà ad instaurare tra il giovane in servizio civile e l'ente di destinazione, dal momento che la prestazione svolta dal primo è a titolo volontario, esso dovrà necessariamente essere regolato, difformemente da quanto avviene oggi per gli obiettori di coscienza, alla stregua di un normale rapporto di lavoro, per la cui definizione la legge rinvia ancora al successivo intervento dell'esecutivo, ferme comunque restando alcune garanzie minime, quali il diritto alle licenze, alle aspettative e alla cessazione anticipata del rapporto.

La posizione del giovane in servizio civile viene parificata, quanto a diritti e doveri in campo previdenziale e amministrativo, a quella degli impiegati civili delle amministrazioni pubbliche. Interessante peraltro anche la previsione relativa alla retribuzione, corrispondente a quella relativa al reddito minimo di inserimento previsto dalla recente legge n. 237 del 1998: tale norma, infatti, si mostra come un buon compromesso tra l'esigenza di non gravare in modo eccessivo sulle finanze degli enti che gestiscono il servizio civile, molti dei quali sono pubblici, e quella di trovare una soluzione che comunque possa costituire un equo corrispettivo, nonché un sufficiente incentivo, per i giovani coinvolti in questa esperienza di servizio volontario. Viene altresì previsto che lo svolgimento del servizio sia riconosciuto valido a tutti gli effetti nell'ambito di un successivo rapporto di lavoro nel settore pubblico o privato e che lo stesso debba essere valutato nei pubblici concorsi al pari del servizio prestato nell'ambito di un impiego pubblico. Inoltre, coloro che hanno regolarmente concluso il servizio civile vengono aiutati, sia attraverso la previsione di riserve nell'accesso ad alcune carriere che tramite agevolazioni di varia natura, nell'inserimento successivo nel mondo del lavoro.

Il "progetto Zancan" prevede, infine, che lo svolgimento del servizio civile sia incompatibile, ma soltanto quando ciò im-

pedisca il suo normale espletamento, con altri impieghi, sia pubblici che privati, ovvero con l'esercizio di attività professionali. Con tale previsione — che non dovrebbe suscitare le difficoltà interpretative, dovute ad una cattiva redazione della norma parallela contenuta nella legge sull'obiezione di coscienza (articolo 16) — si intende di fatto favorire l'allargamento dell'esperienza del servizio civile anche a coloro i quali intendono avvicinarsi ad essa senza per questo voler rinunciare, quando ciò è possibile, e fatta salva la possibilità di richiedere l'aspettativa, al proprio precedente impiego.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il presente progetto differisce solo per alcuni punti, peraltro significativi, dalla "proposta Caritas-Zancan" del 1996. In particolare viene mantenuta la suddivisione in tre livelli, centrale, regionale, e degli enti, dovendosi peraltro registrare un consistente alleggerimento del ruolo del livello intermedio, probabilmente dovuto alla volontà di non gravare le strutture delle amministrazioni regionali di un compito potenzialmente assai oneroso, e comunque difficilmente preventivabile, data la difficoltà di stimare il numero di giovani che saranno coinvolti dalla riforma.

All'Agenzia nazionale, di cui già si è detto, è affidato il compito di ricevere le domande, di provvedere alle assegnazioni dei giovani presso gli enti convenzionati, di predisporre i programmi di formazione, di stipulare le convenzioni con gli enti e infine di operare i controlli sul rispetto di queste ultime.

Per quanto riguarda invece le regioni, esse vengono previste nella disciplina soltanto nella misura in cui i citati controlli, rivolti sia agli enti che ai giovani in servizio civile, verranno operativamente effettuati tramite mezzi e uomini delle amministrazioni regionali, ma pur sempre sotto la responsabilità dell'Agenzia nazionale. Potrebbe comunque essere il Governo, nella fase di attuazione della delega legislativa, e

sulla base di previsioni più puntuali, a decidere, negli spazi che la normativa lascia aperti al suo intervento, un eventuale maggior coinvolgimento del livello regionale nella gestione del servizio civile.

Ancora, gli enti che intendono partecipare all'attuazione del servizio civile dovranno possedere determinati requisiti minimi di convenzionabilità, del tutto analoghi a quelli previsti dalla legge sull'obiezione di coscienza: assenza di scopo di lucro, finalità coincidenti con quelle alle quali si rivolge il servizio civile, capacità organizzativa appropriata, esperienza di almeno tre anni.

La domanda di ammissione alla convenzione, infine, dovrà essere corredata, oltre che dalle indicazioni relative all'organizzazione dell'ente richiedente, con un progetto di impiego che ne accerti la bontà dei propositi e la coerenza con le finalità istituzionali. La verifica di tale progetto potrà così consentire, anche alla luce del fatto che il circuito del servizio civile potrebbe diventare per molte organizzazioni un "affare" da non perdere, una certa discrezionalità da parte dell'Agenzia nel respingere le richieste di quegli enti che non dovessero fornire sufficienti garanzie di serietà ».

Ritengo, anche in considerazione dell'intenso lavoro attivato su questi temi dalla IV Commissione della Camera dei deputati dalla primavera 1999, che tali considerazioni e proposte — frutto di riflessione su una pluridecennale esperienza di migliaia di obiettori di coscienza in servizio in tutte le realtà del nostro Paese — possano essere utili per costruire itinerari di solidarietà e di responsabilità, oggi più necessari di ieri nel quadro europeo che appare esigente e — contestualmente — ricco di orizzonti innovativi anche nella dimensione del servizio civile. A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. Al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, quale espressione del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione, ed in attuazione del dovere di difesa della Patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione, é istituito il servizio civile nazionale.

2. Il servizio civile nazionale è volontario. La legge, in caso di gravi calamità, può renderlo obbligatorio stabilendo l'entità del contingente e la durata del servizio.

ART. 2.

(Finalità).

1. Il servizio civile nazionale è preordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione.

2. Il servizio civile nazionale persegue in particolare le seguenti finalità:

a) la garanzia attiva dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che come membro delle formazioni sociali;

b) la realizzazione del principio di solidarietà, mediante lo sviluppo della partecipazione alla vita sociale;

c) la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

d) la tutela e lo sviluppo della cultura, dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico della nazione;

e) la difesa e la promozione dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali sottoscritti dallo Stato italiano o da questo recepiti;

f) l'educazione alla e la promozione della pace, nonché la soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi all'uso della forza armata;

g) la cooperazione con Paesi in via di sviluppo, mediante la partecipazione a progetti di promozione umana ed ambientale;

h) la tutela della salute;

i) l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà.

ART. 3.

(Ambiti operativi).

1. Il servizio civile nazionale persegue le finalità di cui all'articolo 2 mediante l'attuazione di interventi attuati prioritariamente nei seguenti ambiti operativi:

a) la protezione civile e la tutela dell'ambiente;

b) l'assistenza e la promozione umana, soprattutto con riguardo all'integrazione sociale delle persone e delle fasce sociali a rischio di esclusione sociale e culturale;

c) la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale;

d) la cooperazione e la solidarietà internazionale, nella difesa e nella promozione della pace, anche mediante attività di ricerca e sperimentazione di forme di difesa popolare non violenta, e con la partecipazione all'estero a missioni e ad operazioni di *peace-keeping*.

2. Il servizio civile nazionale, su richiesta dell'interessato, può essere svolto in un altro Paese membro dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti e le convenzioni internazionali stipulate con gli stessi Paesi.

3. Il servizio civile nazionale può essere svolto, secondo le norme ivi vigenti, presso enti ed istituzioni operanti in Paesi non membri dell'Unione europea a favore delle

comunità italiane là residenti per promuovere lo sviluppo della cultura, delle tradizioni e della lingua italiane, ai sensi di apposite convenzioni stipulate tra l'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 5 ed il Ministero degli affari esteri.

4. Il servizio civile nazionale può essere svolto secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tale caso la durata del servizio civile è quella prevista dalla medesima legge n. 49 del 1987.

ART. 4.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dei principi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione del relativo schema, un decreto legislativo al fine di disciplinare ed organizzare il servizio civile nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato prevedendo che:

a) possono richiedere di essere ammessi a partecipare al servizio civile nazionale tutti i cittadini di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni;

b) le richieste di ammissione al servizio civile nazionale devono essere inoltrate all'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 5, che può respingerle, entro il termine di tre mesi dalla loro presentazione, ove eccedenti rispetto alle necessità definite nella programmazione annuale dalla medesima elaborata ai sensi del citato articolo 5, comma 1, lettera a); la mancata decisione nel termine di cui alla presente lettera comporta l'accoglimento della domanda. Le richieste respinte possono essere ripresentate negli anni successivi entro i limiti di età del richiedente stabiliti alla lettera a);

c) le richieste di ammissione al servizio civile nazionale, non sottoponibili a condizioni, possono essere corredate dall'indicazione dell'area vocazionale, del settore di impiego, dell'ambito regionale nonché, eventualmente, degli enti o organizzazioni presso i quali si intende prestare il servizio. Fatte salve le esigenze di servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, l'assegnazione del giovane, che deve avvenire da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 5 entro un termine definito nel decreto legislativo di cui al presente articolo, comunque non superiore a sei mesi dall'accoglimento della domanda, deve rispettare l'area vocazionale e il settore di impiego prescelti nell'ambito della regione indicata, tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 6;

d) la durata del servizio civile nazionale deve essere di dodici mesi, prorogabile a richiesta dell'interessato fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, purché nei limiti di età stabiliti dalla lettera a), compatibilmente con la programmazione annuale di cui alla lettera b);

e) il rapporto di lavoro tra il soggetto che presta il servizio civile nazionale e l'ente presso il quale lo stesso è prestato deve essere disciplinato prevedendo comunque la concessione di periodi di licenza e di collocamento in aspettativa, nonché la possibilità di cessazione del rapporto per giustificati motivi e salvo preavviso, su richiesta del soggetto che presta il servizio. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto deve comunque essere previsto l'obbligo di corresponsione degli emolumenti per il periodo di servizio effettivamente prestato;

f) coloro che prestano servizio civile nazionale hanno diritto a percepire emolumenti pari al reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e godono, ai fini previdenziali ed amministrativi, degli stessi diritti degli impiegati civili nelle amministrazioni pubbliche;

g) devono essere stabilite le modalità per il riconoscimento della validità del

servizio civile nazionale ai fini dell'inquadramento economico, della determinazione dell'anzianità lavorativa e del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato; il periodo di servizio civile prestato, purché non inferiore a dieci mesi, deve essere valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono ai servizi prestati negli impieghi civili presso le amministrazioni pubbliche;

h) devono essere stabilite le modalità per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che hanno prestato regolarmente servizio civile nazionale:

1) determinando le percentuali di accesso alle carriere iniziali nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel Corpo delle guardie forestali, prevedendo a tale fine apposite modalità di selezione;

2) rideterminando la riserva obbligatoria per l'assunzione agli impieghi civili nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

3) prevedendo iniziative di sostegno e flussi preferenziali di collocamento sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a tutte le normative ed agevolazioni finanziarie che a qualsiasi titolo favoriscono l'assunzione di personale da parte delle imprese;

4) prevedendo la possibilità di accesso agli interventi ed alle agevolazioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

i) chi presta servizio civile nazionale non può assumere, se impeditivi del normale espletamento del servizio, impieghi pubblici e privati ovvero svolgere attività professionali, ed i giovani che già si trovino nell'esercizio di tali funzioni ed attività

conservano il posto di lavoro e maturano per il periodo di servizio prestato la relativa anzianità lavorativa;

l) l'assistenza sanitaria durante il servizio civile nazionale è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto per il servizio civile prestato all'estero; in tale ipotesi, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate italiane, l'assistenza sanitaria deve essere assicurata dal servizio di sanità militare;

m) i giovani assegnati al servizio civile nazionale svolgono un periodo di formazione di durata complessiva non inferiore ad un mese, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

ART. 5.

(Agenzia per il servizio civile).

1. All'Agenzia per il servizio civile, istituita dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, l'impiego dei giovani che hanno fatto richiesta di prestare il servizio civile nazionale;

b) ricevere le domande e provvedere alle assegnazioni presso gli enti e le organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 6;

c) predisporre i programmi per i corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *m)*;

d) stipulare le convenzioni con gli enti e le organizzazioni, pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 6;

e) verificare, tramite le regioni, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei giovani coinvolti, nonché il rispetto delle convenzioni e dei

progetti di impiego da parte degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 6;

f) emanare il regolamento di disciplina del servizio civile nazionale;

g) autorizzare l'impiego dei volontari in missioni umanitarie nelle quali sia impiegato personale italiano, secondo le modalità definite dal decreto legislativo di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Enti ed organizzazioni convenzionati).

1. Gli enti e le organizzazioni, pubblici e privati, che intendono concorrere all'attuazione del servizio civile nazionale, per essere ammessi alla convenzione con l'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 5, devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 2;

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni. Tale requisito non è richiesto per gli enti locali.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano all'Agenzia di cui all'articolo 5 domanda di ammissione alla convenzione, indicando i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi di impiego, il numero totale dei giovani che possono essere impiegati.

3. Ogni convenzione è stipulata sulla base della presentazione di un progetto di impiego coerente con le finalità dell'ente o dell'organizzazione.

